

The logo for ENEA, featuring the word "ENEA" in a bold, white, sans-serif font. To the left of the text is a stylized graphic of a sun or energy source with rays emanating from it, set against a dark blue background.

AGENZIA NAZIONALE
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

La diagnosi Energetica ai sensi del D.Lgs. 102/14 s.m.i. e norma UNI CEI EN 16247.

Ing. Marcello Salvio

ENEA, Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica

Servizio Efficienza Energetica nelle Attività Produttive

Napoli, 14 Ottobre 2015


Sommario



- 1 Soggetti obbligati
- 2 Sito produttivo
- 3 Soggetti che eseguono la diagnosi
- 4 Suggerimenti tecnici per eseguire la diagnosi
- 5 Tempistiche
- 6 Sanzioni
- 7 Comunicazione dei risparmi ai sensi dell'art.7 comma 8
- 8 Il ruolo dell'ENEA
- 9 Modalità di presentazione delle diagnosi

L'art. 8 stabilisce che i soggetti obbligati alle diagnosi energetiche sono:

- le grandi imprese (comma 1);
- le imprese a forte consumo di energia (comma 3).



Tutte le imprese che non sono qualificabili PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all'obbligo di diagnosi di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 102/2014.

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.



La presente guida
contiene:

- ★ particolari e spiegazioni sulla nuova definizione di PMI entrata in vigore l'1 gennaio 2005.
- ★ un modello di dichiarazione che le singole imprese possono completare al fine di determinare la loro condizione di PMI nel momento in cui presentano una domanda nel quadro di un programma di assistenza alle PMI.




Effettivi ≥ 250

o

Fatturato annuo > 50 milioni di euro

e

Bilancio annuo > 43 milioni di euro.




Grande Impresa

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	51	44	Grande
B	250	51	42	Grande
C	250	49	44	Grande
D	250	49	42	Grande
E	249	51	44	Grande
F	249	51	42	PMI
G	249	49	44	PMI
H	249	49	42	PMI

Definizioni

- Impresa autonoma
- Impresa associata
- Impresa collegata




Si definisce impresa autonoma un'impresa:

- a) totalmente indipendente, vale a dire senza alcuna partecipazione in altre imprese e senza nessuna partecipazione di altre impresa;*
- b) se detiene una partecipazione inferiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che detengono una quota del 25 % o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) nell'impresa.*

Impresa Autonoma

IMPRESE AUTONOME

L'impresa A detiene meno del 25 % (capitale o diritti di voto)
in un'altra impresa B e/o viceversa



Impresa Autonoma



Un'impresa resta **autonoma** anche se partecipata per una quota superiore al 25% ma inferiore al 50% da uno o più dei seguenti investitori, purché non collegati tra loro:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e «business angels»;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.







Impresa associata: si definisce impresa associata quella avente una quota di partecipazione compresa tra il 25% e il 50%.

Le imprese associate calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell'impresa associata in quota proporzionale alla percentuale che ne detengono o per cui sono detenute.

Impresa Associata

IMPRESE ASSOCIATE

L'impresa A detiene almeno il 25 % ma non più del 50 %
in un'altra impresa B e/o viceversa




Si definisce *imprese collegate* le imprese aventi tra loro uno dei seguenti rapporti:

1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto o dei soci di un'altra impresa;
2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'altra impresa;
3. un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce il diritto ad un'impresa di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
4. un'impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Impresa collegata


IMPRESE COLLEGATE

L'impresa A detiene più del 50 % dei diritti di voto degli azionisti
o soci di un'altra impresa B e/o viceversa




Imprese collegate: calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell'impresa collegata.

Pertanto **qualunque impresa collegata ad una grande impresa è automaticamente essa stessa grande impresa.**



Un'impresa è una Grande Impresa se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.




Le imprese **energivore** soggette all'obbligo di diagnosi energetica, sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori.

Ovvero tutte le imprese iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013


La **Grande Impresa** è soggetta all'obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell'anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.

Risulta obbligata all'esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell'anno n -esimo, a decorrere dal 2015, **l'impresa energivora** che abbia beneficiato degli incentivi per gli energivori per l'anno $n-2$, pertanto iscritta nell'elenco pubblicato dalla Cassa Conguaglio nell'anno $n-1$


Ogni impresa è tenuta a verificare ogni anno la sua appartenenza alle categorie obbligate al fine di adempiere all'obbligo di diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell'anno in corso.



Per “**sito produttivo**” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa .



Per le grandi imprese di **trasporto**, i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, ecc.), sia il trasporto stesso, considerato come un unico sito virtuale anche se diffuso sul territorio



L'impresa che presenti siti collegati in un sistema di rete (p.e. acquedotti, oleodotti, etc), ha la facoltà di considerare il sistema stesso come unico sito virtuale e pertanto sottoporre a diagnosi energetica la rete che collega i diversi siti.




Si considerano siti produttivi anche quelli **di natura temporanea**, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato (es. cantieri), a condizione che la durata prevista dell'attività sia di **almeno quattro anni**.




Allegato 2

d) sono **proporzionati e sufficientemente rappresentativi** per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative



I siti da sottoporre a diagnosi a seguito del campionamento possono essere al massimo 100.



I siti da sottoporre a diagnosi a seguito del campionamento possono essere al massimo 100.

Siti obbligati a diagnosi:

- Imprese industriali: tutti i siti aventi consumo superiore a 10000 tep
- Imprese di altri settori: tutti i siti aventi consumo superiore a 1000 tep
- Per le grandi imprese di trasporto, il "sito virtuale" dei consumi della trazione va comunque sottoposto a diagnosi.

I siti con consumo inferiore a 100 tep sono esclusi dall'obbligo di diagnosi fino ad un numero massimo di siti che copre il 20% del consumo totale dell'impresa.

I restanti siti, con consumo inferiore a 100 tep, se non si raggiunge il numero di 100 siti campionati nelle fasce più alte, costituiranno due ulteriori fasce di raggruppamento (una da 1 a 50 tep, l'altra da 51 a 99 tep) la cui percentuale di campionamento sarà rispettivamente 1% e 3%.

Criteri di approssimazione:

- ove il risultato sia minore di uno, l'approssimazione sarà all'intero successivo, ossia 1;
- ove il risultato sia maggiore di uno, l'approssimazione sarà commerciale.



Una volta eseguito il calcolo, dato n il numero totale di siti da sottoporre a diagnosi, un'azienda può scegliere di non effettuare la diagnosi su m , con m minore od uguale ad n , siti appartenenti ad una o più fasce e sostituirli con altrettanti m siti appartenenti a fasce a più alto consumo e non già inclusi negli n individuati.

Esempio 1

145 siti con consumi da 10 tep/anno a 1320 tep/anno con consumo totale di 38000 tep così distribuiti:

10 siti hanno consumo inferiore a 100 tep e complessivamente consumano 660 tep, meno del 20% del totale e pertanto possono essere esclusi dalla diagnosi e dal campionamento

		numero di siti	% siti da sottoporre a diagnosi	n. siti da sottoporre a diagnosi
Fascia 0	>1000 tep	2	100%	2
Fascia 1	da 700 a 799 tep	2	40%	1
Fascia 2	da 600 a 699 tep	5	35%	2
Fascia 3	da 500 a 599 tep	6	30%	2
Fascia 4	da 400 a 499 tep	9	25%	3
Fascia 5	da 300 a 399 tep	14	20%	3
Fascia 6	Da200 a 299 tep	40	15%	6
Fascia 7	Da 100 a 199 tep	57	10%	6

Esempio 2

285 siti con consumi da 1 tep/anno a 261 tep/anno con consumo totale di 6000 tep così distribuiti:
solo 2 siti hanno consumo superiore a 100 tep; pertanto possono essere esclusi dalla diagnosi e dal campionamento tutti i siti più piccoli fino a raggiungere il consumo totale di 1200 tep, ovvero i primi 105 siti. Gli altri vengono sottoposti a campionamento utilizzando lo schema seguente:

2	15%	1
2	3%	1
176	1%	2

L'impresa dovrà eseguire necessariamente 4 diagnosi, o secondo lo schema indicato, oppure sui 4 siti delle fasce più alte, o anche su uno della fascia più bassa e 3 tra le fasce 0 e 1.

Chi può eseguire la diagnosi



Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento.

A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati.



La diagnosi energetica deve essere **conforme ai dettati dell'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014**. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri contenuti nelle norme tecniche **UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4**.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, i termini "diagnosi" e "audit" sono da considerarsi sinonimi.

Per quanto riguarda il rapporto di diagnosi, esso dovrà contenere i seguenti paragrafi:

1. **Nota su chi ha redatto la diagnosi energetica**
2. **Dati dell'azienda**
3. **Indicare il periodo di riferimento della diagnosi**
4. **Unità di misura e valori di riferimento adottati; eventuali fattori di aggiustamento utilizzati.**
5. **Informazioni sul metodo di raccolta dati:**
6. **Prodotti:**
7. **Materie prime: .**
8. **Processo produttivo:.**
9. **Indicatori energetici: .**
10. **Consumi energetici**
11. **Modelli energetici:..Calcolo degli indicatori energetici individuati e confronto con quelli di riferimento**
12. **Interventi effettuati in passato:**
13. **Tabella riassuntiva degli interventi individuati:**

La procedura suggerita per l'esecuzione della diagnosi energetica prevede la definizione della "struttura energetica aziendale" ("alberatura") che, attraverso un percorso strutturato a più livelli, consente di avere un quadro completo ed esaustivo della realtà dell'impresa al fine di definire al meglio la prestazione energetica di uno Stabilimento.



L'obiettivo è quello di calcolare l'entità energetica e l'indice prestazionale di ogni fase, produttiva e non.


Il primo passo consiste nell'individuare i vettori energetici utilizzati e per ognuno realizzare un'alberatura.

Ciò permette di individuare quali fasi sono più o meno energivore e quali sono più o meno prestazionali.

L'alberatura deve essere realizzata seguendo il percorso di ogni vettore energetico e non la sequenza del processo produttivo.

Infatti alcune fasi che dal punto di vista di un vettore possono risultare energivore per un altro vettore possono risultare poco energivore, o viceversa.


Struttura energetica aziendale



L'azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili


- consumi energetici per ogni vettore energetico utilizzato riferendosi all'anno solare precedente all'anno *n-esimo*;
- caratterizzazione della destinazione d'uso della specifica area funzionale;
- indice prestazionale di area (Ipa1) dato dal rapporto tra i consumi di area e la specifica destinazione d'uso;
- indice prestazionale di area (Ipa2) dato dal rapporto tra i consumi di area e la destinazione d'uso dell'azienda;

- mappatura dei macchinari e degli impianti che caratterizzano la specifica area funzionale;
- confronto delle tecnologie utilizzate con lo standard di mercato (es. BAT)



L'impresa deve eseguire una diagnosi che contiene una valutazione tecnico-economica ed ambientale relativa all'utilizzo del calore cogenerato o al collegamento alla rete locale di teleriscaldamento, qualora gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di teleriscaldamento siano situati **entro il raggio di 1 km** dal sito oggetto di diagnosi. Per distanze maggiori, qualora si ravvisino vantaggi tecnici - economici ed ambientali, l'impresa può comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al teleriscaldamento.

La diagnosi energetica deve essere presentata entro il **5 dicembre** dell'anno *n-esimo*, a decorrere dal 2015.



Validità di una diagnosi



Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché conformi ai criteri minimi dell'allegato 2, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere validamente presentate, ai fini dell'adempimento dell'obbligo.


Se la data di scadenza della validità è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi.

Le diagnosi successive alla prima dovranno essere presentate decorsi 4 anni dalla presentazione della precedente, al fine di rispettare l'intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma. Ciò vale anche per le diagnosi validamente eseguite prima del 5 dicembre 2015.

Esempio: se una diagnosi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo è stata eseguita il 15 gennaio 2013, quella successiva dovrà essere svolta, al più tardi, entro il 15 gennaio 2017.



Il **soggetto responsabile della comunicazione** dei risultati delle diagnosi è il **Legale rappresentante dell'impresa** soggetta all'obbligo.



L'impresa obbligata alla diagnosi, sia essa Grande Impresa o Energivora, che ha adottato un sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001 comprendente una diagnosi conforme all'allegato 2 del DLgs 102, è comunque tenuta a trasmettere all'ENEA il rapporto della diagnosi condotta nell'ambito del sistema di gestione



Le imprese soggette all'obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Diagnosi non effettuata: da 4.000 a 40.000 Euro

Diagnosi non conformi: da 2.000 a 20.000 Euro.

La sanzione non esime dall'effettuazione della diagnosi che deve comunque essere comunicata all'ENEA entro sei mesi dall'irrogazione della sanzione stessa.



Art. 7 comma 8



“I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.”




Art.8 :Il ruolo dell'ENEA




5. L'ENEA **istituisce e gestisce una banca dati delle imprese** soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.

6. L'ENEA **svolge i controlli** che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.

- riceve i risparmi di energia comunicati dalle imprese (art.7 comma 8),
- riceve i risultati delle diagnosi delle imprese tenute ad eseguirle per quanto disposto dal decreto (art.8)




- rende disponibile un portale informatico per l'inserimento di dette informazioni (art.8),
- comunica al MISE lo stato di attuazione dell'obbligo, con un rapporto sulle diagnosi svolte ed i risultati raggiunti (art.8).



Per condurre in modo organizzato ed efficace le attività:

- realizzare una uniformità di conduzione e di inserimento di dati da parte degli operatori;
- garantire alla diagnosi la richiesta conformità all'allegato 2 del decreto;
- realizzare un più organico recepimento e trattamento dei dati da parte di ENEA.




Ai fini del D.Lgs. 102/2014 la documentazione relativa alle diagnosi effettuate sarà composta dai seguenti elaborati:

- Rapporto di diagnosi

Nominato:partitaIVAdell'impresaDanno_xxx estensione pdf o doc. dove xxx è il codice dello stabilimento

- Tre file excel di anagrafica e dati generali
- File di riepilogo



Certificati Bianchi

Diagnosi energetiche

diagnosi energetiche

Normativa

Sistema Agro-Industria

Campus per l'Energia

Pubblicazioni

Buone pratiche

Documentazione

Con questo lavoro si intende fornire alcuni suggerimenti operativi su come affrontare le diagnosi energetiche previste dall'articolo 8 del Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2015, su come effettuare la trasmissione dei risparmi energetici prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto ed esplicitare alcune definizioni sulle quali sono emersi dubbi da parte degli operatori. In dettaglio gli argomenti trattati sono:



1. Definizione di Grande Impresa
2. Elementi su come elaborare la **documentazione necessaria** al rispetto degli obblighi previsti nell'art. 8 del decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi energetica, **file excel di riepilogo dati della diagnosi**
3. Imprese Multi sito: **Possibili criteri minimi di proporzionalità e rappresentatività** (Allegato 2 lettera d)
4. Impostazione della **diagnosi energetica delle attività di Trasporto**

In attesa della apertura del portale dedicato al ricevimento delle diagnosi, inviare a: audit102@enea.it la propria diagnosi che deve essere composta necessariamente dai primi 4 documenti sotto elencati :

1. Rapporto di diagnosi: file .pdf o .docx nominato: P.IVADAnno diagnosi (esempio 00985801000D2015)
2. Dati Impresa: **partitaIVAimpresa15_rev0**
3. Dati sito: **partitaIVAimpresaS15_rev0**
4. Dati diagnosi: **partitaIVAimpresaD15_rev0**
5. Dati di riepilogo: **Format_rev0**


L'Agenzia assicura la massima riservatezza dei dati inseriti sulla propria banca dati, che verranno trattati conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per informazioni e chiarimenti scrivere a: diagnosienergetica@enea.it

- partita IVADanno_XXX
- estensione pdf o doc
- Esempio:
- 00985801000D15_001



1. Nota su chi ha redatto la diagnosi energetica
2. Dati dell'azienda
3. Indicare il periodo di riferimento della diagnosi
4. Unità di misura e valori di riferimento adottati; eventuali fattori di aggiustamento utilizzati.
5. Informazioni sul metodo di raccolta dati:.
6. Prodotti
7. Materie prime
8. Processo produttivo




9. Indicatori energetici
10. Consumi energetici
11. Modelli energetici
12. Calcolo degli indicatori energetici individuati e confronto con quelli di riferimento
13. Interventi effettuati in passato
14. Individuazione dei possibili interventi
15. Tabella riassuntiva degli interventi individuati



L'azienda viene suddivisa in **aree funzionali**, per le quali si procede all'acquisizione dei dati energetici; i dati complessivi sono presi dai **contatori generali**, mentre per i dati energetici dei sottoinsiemi si ricorre ai **contatori dedicati**. Nel caso i dati non siano disponibili, come in una prima diagnosi, è possibile fare ricorso a valutazioni progettuali (utilizzando i dati targa dei vari dispositivi e le relative ore di utilizzo) nonché a misure ad hoc con strumentazione portatile.

Struttura aziendale 2/2



Foglio riepilogativo 1/3



STRUTTURA ENERGETICA AZIENDALE *(Compilare solo le caselle a sfondo bianco)*

DATI AZIENDALI	NOME		INDIRIZZO		P.IVA		SETTORE MERC.	ANNO	PRODUZIONE	
							[codice ATECO]		[valore]	[u.m.]
		Azienda modello		Via degli Orti, 173 - 00100 Roma		45789999338		2654	2014	30.000


LA	CONSUMI	CODICE	VETTORE	u.m.	valore	Fattore conversione in tep	PCI o EER	TEP	Vtot [tep]	
		1	Energia elettrica	kWhe	5.800.000	$0,187 \times 10^{-3}$		1.085		3.147
		2	Gas naturale	Sm3	2.500.000	8.250×10^{-7}	8.250	2.063		
		3	Calore	kWht		860×10^{-7}		0		
		4	Freddo	kWhf		$(1/ EER) \times 0,187 \times 10^{-3}$	3	0		
		5	Biomassa	t		$PCI (kcal/kg) \times 10^{-4}$	4.000	0		
		6	Olio combustib.	kg		$PCI (kcal/kg) \times 10^{-7}$	9.800	0		
		7	GPL	t		$PCI (kcal/kg) \times 10^{-4}$	11.000	0		
		8	Gasolio	t		$PCI (kcal/kg) \times 10^{-4}$	10.200	0		
		9	Coke di petrolio	t		$PCI (kcal/kg) \times 10^{-4}$	8.300	0		
		10	Aria compressa	Nm3		$0,11 \times 0,187 \times 10^{-3}$		0		
		11	Altro							
		12								
13										

Banca Dati 1/3



partita IVA|anno_XXX

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	CodiceCategoria	Denominazione	Cod_ATECO_07	CodiceFiscale	via	città	CAP	provincia	NomeLegRappr	CognomeLegRappr	telefono	Email
2												
3												
4												
5												
6												
7												




Banca Dati 2/3




partita IVA Sanno_xxx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	POD	PDR	Latitudine	Longitudine	via	città	CAP	prov.	Nome referente	Cognome referente	telefono	e-mail	
2													
3													
4													
5													



partita IVA **D**anno_xxx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	DataDiagnosi	AuditorEsterno	NomeRapportoDiagnosi	QuantitaProdotta	UnitaMisura	EnergiaElettrica	GasNaturale	AltriCombustibili	Intervento	Investimento	RisparmioPrevisto
2											
3											
4											



Format vari



Casi di applicazione della normativa e format specifici per settore

Sono stati messi a disposizione da alcune associazioni di categoria, a questi ci si può ispirare, non costituendo essi in alcun modo indicazioni necessarie o minime di attuazione.

ABI Lab per le banche:

1. Documentazione necessaria banca
2. Format banca


Confindustria Ceramica:

1. Format report ceramica
2. Format ceramica
3. Calcolo economico ceramica

L'Agenzia assicura la massima riservatezza dei dati inseriti sulla propria banca dati, che verranno trattati conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per informazioni e chiarimenti scrivere a: diagnosienergetica@enea.it

- Per inviare le diagnosi: audit102@enea.it
- Per informazioni: diagnosienergetica@enea.it





Grazie per l'attenzione